



Regolamento per lo svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione degli organi della Federazioni, dei Comitati Regionali e delle ASD

Revisione	Estremi Delibere	
00	CF 63/2023	25/06/2023

Art. 1

Le riunioni degli organi della Federazioni, dei Comitati Regionali e delle ASD affiliate possono essere convocate e svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione, purché sia consentito al presidente verificare l'identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale.

Art. 2

Le riunioni si possono tenere in modalità "mista", con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.

Qualora per uno o più argomenti previsti all'ordine del giorno, per le particolari modalità di svolgimento delle riunioni e/o di manifestazione del voto (es. voto segreto), non si possa prescindere dalla partecipazione fisica degli aventi diritto al voto ovvero non possono essere adottate le opportune tecnologie per garantire la corretta manifestazione del voto, le riunioni dovranno essere convocate e svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Art. 3

Spetta insindacabilmente all'organo amministrativo competente a convocare la riunione decidere, volta per volta, le modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni.

Il verbale dovrà dare atto delle modalità di convocazione e svolgimento della riunione che dovrà essere predisposto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e trasmesso al Presidente in via telematica che provvederà ad apporvi la sua firma. E' ammessa, come per legge, la firma digitale. Per il resto nulla è innovato sulle modalità di verbalizzazione.

Art. 4

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le assemblee elettive e le assemblee straordinarie.